

A. Cause generali di perdita della cittadinanza

Giova in questa sede richiamare le linee interpretative del già citato art. 8 della legge 555/1912, il quale prevedeva le cause generali di perdita della cittadinanza italiana.

1. Il punto 1 dell'art. 8 ricollegava la perdita del nostro status civitatis al verificarsi di due condizioni indispensabili. La prima era che il cittadino italiano ottenesse una cittadinanza straniera "spontaneamente" e cioè dietro sua manifestazione di volontà: tale manifestazione assumeva rilevanza per il nostro ordinamento giuridico con l'acquisto dello status civitatis di un altro Paese, indipendentemente – in linea di massima - dai motivi che inducevano l'interessato a richiedere la nuova cittadinanza (14).

La seconda condizione perché si verificasse nei confronti di un connazionale la perdita della cittadinanza italiana era il trasferimento della residenza all'estero.

Appare opportuno ricordare che la perdita era automatica, non essendo richiesta a tal fine né dichiarazione di rinuncia, né trascrizione, la quale ha nel nostro ordinamento, in via generale, mera efficacia dichiarativa e non costitutiva.

Come già ricordato (vedi la nota 3), qualora l'acquisto di una cittadinanza straniera avvenisse durante la minore età, sia per manifestazione di volontà propria, sia a richiesta del genitore, l'interessato non perdeva la cittadinanza italiana di origine ai sensi dell'art. 8, punto 1. La perdeva nel caso ricorressero tutte le condizioni di cui all'art. 12, 2° comma ed in quel caso, dunque, ai sensi di quest'ultimo art. 12. Secondo l'ordinamento italiano, infatti, non può essere riconosciuta alcuna rilevanza alla manifestazione di volontà del minore: egli avrebbe potuto esprimerla (prestando, nelle condizioni previste, la dichiarazione di rinuncia di cui all'art. 8, n.2) soltanto quando avesse raggiunto la maggiore età e, quindi, la piena capacità di agire.

2. Il punto 2 dell'art. 8 prevedeva comunque l'ipotesi generale di acquisto di una cittadinanza straniera senza concorso di volontà propria, ad es. nell'ipotesi di acquisto di cittadinanza straniera da parte di un minore, senza che ricorressero le condizioni di cui all'art. 12, 2° comma e, dunque, senza che si verificasse la perdita, o nel caso di costituzione di un nuovo Stato con la conseguente attribuzione di cittadinanza ai residenti sul territorio sul quale si estendeva la sovranità dello Stato stesso. La perdita della cittadinanza italiana interveniva, ai sensi del punto 2 in questione, solo con la residenza all'estero e l'espressa rinuncia dell'interessato.

3. Per quanto invece riguarda il punto 3 dell'art. 8, si precisa che la perdita della cittadinanza italiana si verificava soltanto nei casi in cui, avendo un cittadino italiano accettato un impiego presso un Governo straniero o svolgendo il medesimo servizio militare per una Potenza straniera, il Governo italiano gli avesse intimato di abbandonare entro un termine fissato tale impiego o servizio militare ed egli vi avesse persistito oltre tale termine. Era quindi necessario che nella fattispecie concorressero, oltre all'impiego o al servizio militare presso uno Stato straniero, anche la precisa intimazione del Governo italiano nel senso specificato e la non ottemperanza del cittadino italiano a tale intimazione. Ne conseguiva che un impiego o il servizio militare prestati presso uno Stato estero non potevano per sé stessi implicare la perdita della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8, n. 3 della legge 555/1912.